

# È attività economica lo sfruttamento di opere “pubbliche”

Non rileva che i canoni percepiti siano di modesta entità e che le opere siano realizzate con aiuti di Stato

/ Simonetta LA GRUTTA

La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 2 giugno 2016, causa [C-263/15, Lajver](#), ha dichiarato che costituisce attività economica, ai sensi dell'[art. 9](#), par. 1 della direttiva 2006/112/CE, lo sfruttamento di opere dell'ingegneria rurale da parte di due società commerciali **senza scopo di lucro**. Non rileva, ai fini di tale qualificazione, che i lavori necessari per la realizzazione delle opere siano stati largamente finanziati con sovvenzioni pubbliche, né che l'introito generato consista in un canone di modesta entità.

In particolare, si tratta di un sistema di canalizzazione per l'evacuazione delle acque, un deposito per acqua e una cisterna da utilizzarsi in caso di alluvioni, costruite su terreni posseduti dai soci delle società commerciali senza scopo di lucro. Lo sfruttamento ha ad oggetto le opere stesse e le strade pubbliche in cui alcune di queste si trovano. Nel loro complesso, le opere hanno lo scopo di consentire in ogni momento che l'acqua fluisca liberamente e, a tal fine, richiedono una **costante manutenzione**.

Secondo i giudici europei, inoltre, detto sfruttamento di opere dell'ingegneria rurale costituisce una prestazione di servizi, ai sensi dell'[art. 24](#) della direttiva 2006/112/CE, poiché esiste un nesso diretto tra tale prestazione ed il suo corrispettivo, a prescindere dal fatto che le società in questione, ponendo in essere l'attività di cui trattasi, adempiano un obbligo legale, ossia espletino funzioni a loro conferite per legge, con finalità di interesse generale.

Conseguentemente, può dirsi che le società commerciali, ricorrenti nel procedimento principale, hanno lo status di **soggetto passivo IVA** e, come tali, godono del diritto di detrarre l'IVA assolta sulle prestazioni di servizi acquistate da terzi per la preparazione e la realizzazione delle opere.

L'analisi condotta dalla Corte di Giustizia ha lo scopo, preliminarmente, di appurare che lo sfruttamento delle opere di ingegneria rurale sia volto a ricavarne introiti e che tali introiti abbiano un certo carattere di stabilità, costituendo, quindi, "attività economica". Deve sottolinearsi che, secondo l'orientamento della stessa Corte è, invece, **irrilevante** che gli introiti siano corrisposti in misura tale da generare profitti.

In considerazione di precedenti pronunce (causa [C-284/04, T-Mobile Austria](#), [C-408/06 Götz](#)), i giudici ri-

tengono entrambe le condizioni verificate, posto che le società intendono percepire dai proprietari terrieri un canone di utilizzo (quindi degli introiti) per un periodo di otto anni.

A tale conclusione **non osta** il fatto che le ricorrenti, essendo società senza scopo di lucro, possano esercitare solo in via accessoria un'attività economica di natura professionale che produce reddito.

## La nozione di attività economica prescinde dallo scopo del soggetto

Parimenti, non assume rilevanza il fatto che la realizzazione delle opere di ingegneria rurale sia stata finanziata in misura considerevole con aiuti concessi dallo Stato membro (l'Ungheria) e dall'Unione europea. La nozione di "attività economica" prescinde, come detto, dallo scopo che si prefigge il **soggetto passivo**, dai risultati conseguiti in termini economici ed anche dalla modalità scelta dall'operatore economico per procurarsi i necessari finanziamenti.

Una volta acclarato che le ricorrenti svolgono un'attività economica, è necessario comprendere se le operazioni attive poste in essere possano qualificarsi come prestazioni di servizi. È necessario, dunque, valutare se esista un nesso diretto tra la prestazione di servizi effettuata ed il corrispettivo percepito. Ai fini dell'analisi non rileva che l'attività svolta discenda da un **obbligo di legge** gravante sul fornitore, né che il canone corrisposto sia di modesta entità. Per costante orientamento della Corte, infatti, l'onerosità dell'operazione e, quindi, l'esistenza del nesso diretto, non è influenzata dalla circostanza che il corrispettivo (il canone) percepito sia di importo superiore o inferiore al prezzo di costo.

Richiamati i suddetti principi, la Corte di Giustizia ha rimesso al giudice nazionale l'onere di valutare l'esistenza del nesso diretto tra operazione effettuata e canone percepito.

Il giudice nazionale dovrà, tra l'altro, avere cura di verificare che il canone percepito non costituisca una **re-munerazione parziale** e, più in generale, che l'operazione in se non sia frutto di un artificio, volto ad ottenere un vantaggio fiscale, ma privo di effettività economica.